



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP21038 bis**

**Data: 28/12/2021**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/11/2021 relativo all'incontro (18464) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 27/11/2021 tra Old Boys Milano (738) e HC Chiavenna (093).

B) Precedenti:

Precedenti per Agorà Skating Team S.S.D.R.L. (738): <BR> GSP21007 del 07/10/2021: per violazione dell' Art. 8 (Servizio di pronto soccorso) delle Norme Organizzative Federali Annuali 2021/2022 - IHL Divisione 1 <BR> GSP21026 del 18/11/2021: Diffida ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Agorà Skating Team S.S.D.R.L. (738)** di €. 250,00-. (duecentocinquanta/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

**Agorà Skating Team S.S.D.R.L. (738)** : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l' incontro, l' automobile del direttore di gara sig. Volcan Willy, regolarmente posteggiata nella zona assegnata agli arbitri nel parcheggio interno allo stadio del ghiaccio Palagorà di Milano, veniva rinvenuta completamente "rigata" per effetto di un atto vandalico. Il danneggiamento risulta evidente dalla documentazione fotografica in atti, già da subito trasmessa alla società di casa, organizzatrice dell' evento. Si fa inoltre presente che non vi sono sospetti su alcuna persona, quale autrice del danneggiamento.

Ciò premesso la società ospitante è sempre ritenuta responsabile della sicurezza di atleti e direttori di gara, nonché delle rispettive attrezzature ed altri beni in loro possesso, per tutta la durata dell' incontro e sin tanto che gli stessi si trovino all'interno dello stadio, ivi incluse le pertinenze adiacenti alla pista ghiacciata, come appunto il parcheggio riservato ai pullman delle squadre ed alle autovetture degli Ufficiali di gara.

In tale contesto, la responsabilità dell' atto vandalico come sopra descritto, in assenza dell'identificazione dell' autore materiale del gesto, è da attribuirsi alla società organizzatrice dell' evento sportivo, per non avere essa adottato misure di sicurezza idonee a prevenire e quindi evitare il verificarsi di simili illeciti comportamenti da parte di terzi.

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione pecuniaria dell' ammenda che si quantifica nell' importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi